



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

N.155 DEL 18.09.2017

OGGETTO: *“Polisportiva Barberino Val d'Elsa”* - contributo straordinario a sostegno dell'attività sportiva per l'anno 2017.

L'anno duemiladiciassette e questo giorno diciotto del mese di settembre alle ore 08.30, nel Palazzo Comunale di San Casciano Val di Pesa, si è riunita la **Giunta dell'Unione Comunale**.

All'appello nominale risultano:

1) TRENTANOVI Giacomo	Presidente	PRESENTE
2) BARONCELLI David	Assessore	PRESENTE
3) PESCHINI Massimiliano	Assessore	PRESENTE
4) SOTTANI Paolo	Assessore	PRESENTE

PRESIEDE l'adunanza il Presidente dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino Giacomo Trentanovi con l'assistenza del Segretario Generale dell'Unione Dott. Rocco Cassano, incaricata della redazione del presente verbale.

ACCERTATA la legalità del numero degli intervenuti, si passa all'esame dell'oggetto sopra indicato, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come segue:



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

LA GIUNTA DELL'UNIONE COMUNALE

Visti:

- l'art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino;
- il vigente Regolamento dell'Unione Comunale per la concessione del patrocinio e per l'attribuzione di contributi e vantaggi economici ad associazioni ed Enti ai sensi dell'art. 12 della L.n. 241/1990, approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione Comunale n. 2 del 30.04.2015;
- il Regolamento Comunale per l'affidamento in gestione degli impianti sportivi comunali di proprietà del Comune di Barberino Val d'Elsa, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 03.01.2007;

Premesso che sul territorio dell'Unione Comunale operano varie associazioni che svolgono attività in ambito sportivo rivolte al coinvolgimento delle varie fasce della popolazione e che offrono un rilevante contributo nel favorire occasioni di aggregazione, di integrazione sociale della popolazione e di promozione dei valori dello sport;

Preso atto di come tra queste operi da anni anche la "Polisportiva Barberino Val d'Elsa", con sede in Via Ugo Foscolo n. 2 - 50021 a Barberino Val d'Elsa (P.I. 04154290482), Associazione costituita nel 1989 con lo scopo di promuovere l'attività sportiva, in particolare dell'attività calcistica giovanile e dilettantistica, anche attraverso azioni ed iniziative volte a sostenere lo sviluppo fisico e morale degli associati e di tutta la comunità;

Ricordato che il Comune di Barberino Val d'Elsa è proprietario dell'impianto sportivo "Leonardo Frosali" composto da campo da calcio principale e campi sportivi sussidiari (campo di calcetto e campo da tennis) oltre spogliatoi, servizi igienici, tribuna, impianto di illuminazione ed impianti tecnici, siti in Via Ugo Foscolo loc. Bustecca a Barberino Val d'Elsa;

Dato atto che l'impianto sportivo "Leonardo Frosali" è stato affidato in gestione alla "Polisportiva di Barberino Val d'Elsa", a seguito di "Convenzione per l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo di Barberino Val d'Elsa", valida dal 20.09.2007 al 20.09.2012, rinnovabile per un periodo massimo di anni 5 (cinque) salvo disdetta;

Considerato che, a causa dall'attuale inagibilità del campo da calcio principale, l'Associazione "Polisportiva di Barberino Val d'Elsa" si è vista obbligata a giocare tutte le partite interne del campionato di calcio di prima categoria presso campi sportivi in Comuni limitrofi, in particolare per l'anno 2017 presso il campo sportivo situato a Staggia Senese (SI), disponibile ad accogliere le partite interne della squadra;

Vista la richiesta di contributo economico straordinario presentato dall'Associazione "Polisportiva Barberino Val d'Elsa" all'Unione Comunale, Prot. n. 15868 del 14.09.2017, conservata in atti presso l'Ufficio Sport a parziale copertura delle maggiori spese sostenute dall'Associazione nell'anno 2017 per l'utilizzo dell'impianto sportivo di Staggia Senese per lo svolgimento delle partite interne della squadra partecipante al Campionato di Prima Categoria, a causa dell'impossibilità di utilizzo del campo da calcio situato nell'impianto sportivo "Leonardo Frosali" di Barberino Val d'Elsa;

Considerate le spese straordinarie sostenute dall'Associazione per l'utilizzo del campo sportivo di Staggia Senese, che comprendono costi di noleggio del campo sportivo per lo svolgimento delle partite di Campionato di Prima Categoria, Coppa Toscana,



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

amichevoli ed altre competizioni nell'anno 2017, costi di carburante indicativo per il trasporto delle squadre ed altre spese di gestione amministrativa;

Dato atto che la richiesta è stata inoltrata con le modalità prescritte dal citato Regolamento dell'Unione Comunale per la concessione del patrocinio e per l'attribuzione di contributi e vantaggi economici ad associazioni ed Enti ai sensi dell'art. 12 della L.n. 241/1990;

Ritenuto quindi di prevedere per l'anno 2017 lo stanziamento di un contributo straordinario pari ad € 2.500,00 a carico dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino in favore dell'Associazione "Polisportiva Barberino Val d'Elsa", in considerazione delle maggiori spese che l'Associazione si trova a sostenere per lo svolgimento della propria attività, a causa della necessità di utilizzare l'impianto sportivo di Staggia Senese (SI) per lo svolgimento delle partite interne della squadra partecipante al Campionato di Prima Categoria, Coppa Toscana ed altre competizioni nell'anno 2017;

Visto l'art. 6 del D.L.n. 78/2010, il quale recita che a decorrere dall'anno 2011 le Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 3 della L. n. 196 del 31.12.2009, incluse le Autorità Indipendenti: *"non possono effettuare spese per sponsorizzazioni"*;

Dato atto che la Corte dei Conti ritiene che: *"il termine sponsorizzazione si riferisce a tutte le forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli Enti Territoriali per addivenire alla realizzazione di eventi di interesse della collettività locale di riferimento"*, significando pertanto che ogni forma di contribuzione, sia diretta mediante esborso di denaro, che indiretta mediante esenzioni da pagamenti dovuti all'Amministrazione, risulta vietata;

Vista la giurisprudenza del Consiglio di Stato e di Cassazione, secondo la quale: *"rispetto alla sponsorizzazione, l'accordo di patrocinio si distingue per il fatto che il soggetto, pubblico o privato, il quale consente che l'attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale, sicché quand'anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore; il contratto dunque si atteggia piuttosto come una donazione modale, che come un contratto a prestazioni corrispettive"*;

Visti i pareri della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 1075/2010 e per la Puglia n. 163/2010;

Ribadito che non si configura come sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti dell'Ente e rese nell'interesse della collettività, qui emergendo anche il fondamentale principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Cost.;

Specificato quindi che è ammissibile lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria; dovendosi trattare di una qualificata attività da stimarsi come rientrante nelle competenze dell'Ente Locale e tale da venire esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, in guisa da rappresentare una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione;



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

Atteso che tra le attività dell'Unione Comunale vi è tra l'altro la promozione di occasioni di aggregazione, di socializzazione e della pratiche sportive, come in dettaglio indicato nell'art.3, comma 1 del vigente Statuto dell'Unione Comunale;

Dato atto che il D. Lgs. n. 117 del 03.07.2017 *“Codice del Terzo Settore”* che all'art. 2 recita: *“E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne e' promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne e' favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali.”;*

Dato atto che l'Associazione *“Polisportiva Barberino Val d'Elsa”* è un'Associazione senza finalità di lucro che nel proprio Statuto prevede come scopo principale lo svolgimento dell'attività sportiva di ogni genere, in particolare l'attività calcistica giovanile e dilettantistica e la promozione di iniziative per la salvaguardia dello sport e dei suoi valori educativi e sociali;

Riconosciuto il valore delle azioni realizzate dall'Associazione in favore della collettività e la loro conformità con i fini perseguiti dall'Ente;

Riscontrata la sussistenza dei requisiti e dei criteri soggettivi dell'Associazione per l'erogazione di contributi e vantaggi economici, in conformità a quanto previsto dal vigente Regolamento dell'Unione Comunale per la concessione del patrocinio e per l'attribuzione di contributi e vantaggi economici ad associazioni ed Enti;

Constatato che l'Associazione *“Polisportiva Barberino Val d'Elsa”* risulta regolarmente iscritta al n. 665 del Registro delle Associazioni di promozione sociale della Città Metropolitana di Firenze;

Ritenuto quindi di provvedere allo stanziamento del contributo in favore dell'Associazione *“Polisportiva Barberino Val d'Elsa”* a parziale copertura delle maggiori spese sostenute nell'anno 2017 per la necessità di utilizzo dell'impianto sportivo di Staggia Senese (SI) per lo svolgimento delle partite interne di Campionato di Prima Categoria, Coppa Toscana, amichevoli a altre competizioni nell'anno 2017, quantificandolo nella somma totale di € 2.500,00;

Dato atto che l'erogazione del contributo avverrà in rispetto delle norme previste dal vigente Regolamento dell'Unione Comunale per la concessione del patrocinio e per l'attribuzione di contributi e vantaggi economici ad associazioni ed Enti, in particolare per quanto riguarda la rendicontazione delle spese sostenute;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 dal Responsabile dell'Area Cultura, Sport e Pari opportunità e dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari – Servizi Statistici, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Con votazione unanime, palese e favorevole, resa nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare le premesse suesposte quali parte integrante e sostanziale del presente atto;



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

- 2) di dare atto che l'attività svolta dall'Associazione "*Polisportiva Barberino Val d'Elsa*" non incorre nei divieti di legge di cui all'art 6 del D.L.n. 78/2010 e si realizza nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento dell'Unione Comunale per la concessione del patrocinio e per l'attribuzione di contributi e vantaggi economici ad associazioni ed Enti ai sensi dell'art. 12 della L.n. 241/1990, approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione Comunale n. 2 del 30.04.2015;
- 3) di stabilire in € 2.500,00 il contributo straordinario da concedere in favore dell'Associazione "*Polisportiva Barberino Val d'Elsa*", con sede in Via Ugo Foscolo n. 2 - 50021 a Barberino Val d'Elsa (P.I. 04154290482) a parziale copertura delle maggiori spese sostenute dall'Associazione nell'anno 2017 per l'utilizzo dell'impianto sportivo di Staggia Senese (SI) per lo svolgimento delle partite interne del Campionato di Prima Categoria, Coppa Toscana, amichevoli ed altre competizioni nell'anno 2017;
- 4) demandare al Responsabile dell'Area Cultura, Sport e Pari opportunità la disposizione degli atti relativi all'impegno di spesa ed alla liquidazione del contributo di cui al precedente punto 3, che avverrà in rispetto di quanto previsto dal citato Regolamento dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino per l'attribuzione di contributi e vantaggi economici ad associazione ed Enti;
- 5) di assicurare, per gli adempimenti relativi alla trasparenza, la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione;
- 6) di inviare copia della presente deliberazione all'Associazione "*Polisportiva Barberino Val d'Elsa*" ed all'Ufficio Segreteria dell'Unione Comunale per le rispettive competenze;
- 7) di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, al fine di permettere in tempi brevi l'erogazione del contributo concesso.



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

DELIBERAZIONE N. 155/GU DEL 18.09.2017

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000, IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO:

“Polisportiva Barberino Val d'Elsa” - contributo straordinario a sostegno dell'attività sportiva per l'anno 2017.

AREA CULTURA, SPORT E PARI OPPORTUNITA'

Ufficio Cultura e Sport

La sottoscritta, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Cultura, Sport e Pari opportunità dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino;

Vista la proposta di Deliberazione in oggetto;

Visto l'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

E S P R I M E

il proprio **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica relativamente all'adozione della proposta di Deliberazione in oggetto da parte dell'organo competente;

Tavarnelle V.P., 15.09.2017

**IL RESPONSABILE DELL'
AREA CULTURA, SPORT E PARI OPPORTUNITA'**

f.to Dott.ssa Gianna Magnani

AREA SERVIZI FINANZIARI – SERVIZI STATISTICI

Ufficio Ragioneria

La sottoscritta, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Servizi Finanziari – Servizi Statistici dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino;

Vista la proposta di Deliberazione in oggetto;

Visto l'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

E S P R I M E

il proprio **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile relativamente all'adozione della proposta di Deliberazione in oggetto da parte dell'organo competente;

Tavarnelle V.P., 15.09.2017

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI – SERVIZI STATISTICI**

f.to Dott. ssa Barbara Bagni



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

IL PRESIDENTE

f.to Giacomo Trentanovi

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Rocco Cassano

PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la Deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Tavarnelle V.P., 21.09.2017

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Rocco Cassano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Tavarnelle V.P., 18.09.2017

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Rocco Cassano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Generale dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, certifico che copia della presente Deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e che contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Tavarnelle V.P., _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Rocco Cassano
